

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1968.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Enna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 428 di detto piano è prevista la strada: « innesto strada statale n. 122 presso Capodarco-Marcatobianco-innesto strada statale n. 191 presso Pietraperzia », dell'estesa di km. 11+000;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: « innesto strada statale n. 122 presso Capodarco-Marcatobianco-innesto strada statale n. 191 presso Pietraperzia », dell'estesa di km. 11+000, è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 560 « di Marcatobianco ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 31 maggio 1968

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1968
Registro n. 13 Lavori pubblici, foglio n. 9

(6978)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1968.

Determinazione dell'aggio per la riscossione dell'imposta di soggiorno dovuto alla Banca nazionale del lavoro per l'anno 1968.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visti gli articoli 8 e 11 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, relativo all'ordinamento dell'imposta di soggiorno;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, concernente la istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Visto il decreto interministeriale n. 2/771 del 7 aprile 1967, col quale, a' termini del richiamato regio decreto-legge n. 1926 del 1938, è stato affidato alla Banca nazionale del lavoro l'incarico di provvedere, per il triennio 1967-1969, al servizio unitario di riscossione dell'imposta di soggiorno nei comuni della Repubblica in cui l'imposta medesima si applica;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione dell'aggio dovuto al predetto istituto, per l'anno 1968, sull'importo dell'imposta di soggiorno riscossa;

Decreta:

L'aggio dovuto alla Banca nazionale del lavoro sull'importo della imposta di soggiorno riscossa è determinato, per l'anno 1968, nella misura del 7,25% (sette e venticinque per cento).

Roma, addì 24 giugno 1968

Il Ministro per le finanze

PRETI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo

CORONA

(6975)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1968.

Approvazione del regolamento generale della Borsa merci di Parma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, sull'ordinamento delle borse di commercio ed il regolamento per l'esecuzione di essa, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto 17 ottobre 1967 del Presidente della Repubblica, che istituisce in Parma la borsa per la contrattazione delle merci;

Vista la deliberazione 16 aprile 1968, n. 243, con la quale la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma ha proposto il regolamento generale della borsa merci;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato l'annesso regolamento generale della Borsa merci di Parma, composto di 26 (ventisei) articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

REGOLAMENTO GENERALE DELLA BORSA MERCI DI PARMA

CAP. I

Istituzioni, scopo e vigilanza

Art. 1.

La borsa merci di Parma, istituita con decreto del Presidente della Repubblica in data 17 ottobre 1967 è regolata dalle disposizioni della legge 20 marzo 1913, n. 272, del relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068 e delle successive modificazioni, in quanto applicabili, nonchè dalle disposizioni del presente regolamento e dei regolamenti speciali di borsa.

Art. 2.

La borsa merci è il luogo di incontro per lo svolgimento delle contrattazioni di prodotti e di merci che possono formare oggetto di scambio, esclusi i beni le cui negoziazioni, in base alle disposizioni vigenti, si svolgono presso le borse valori.